

GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Situazione a seguito del cd. decreto
CURA- ITALIA (DL 18/2020)

INTEGRAZIONI SALARIALI EMERGENZA COVID

Inquadramento Previdenziale INPS	Settore	Numero Dipendenti	Tipologia Ammortizzatore Sociale	Durata	Causale	Note	Riferimenti
CSC 1 Esempio Codice 15 (azienda industriale non edile)	Industria	Da 1 ad N dipendenti (anche oltre i 15 dipendenti)	Integrazione salariale Ordinaria D.Lgs. 148/2015	Durata 9 Settimane	Emergenza Covid 19 (DL Cura Italia 16 Marzo 2020)	Necessaria procedura Informazione Consultazione Sindacale, Esame Congiunto	• DM 95542/20 16 • D.Lgs. 148/2015
CSC 4 (Accertarsi del regolare versamento FSBA/EBNA)	Artigianato (tutti i settori ad esclusione dell'edilizia)	Anche con 1 solo dipendente	Assegno Ordinario - FSBA (Accordo parti sociali 26.2.2020)	Durata 20 settimane (al momento possibilità di Accordo Sindacale fino al 31.3.2020)	Causale Coronavirus Covid 19	Regolarità contributiva 36 mesi EBNA-FSBA (7,65 +0,45% a carico azienda + 0,15% a carico lavoratore su Rip)	Regolamento Fondo FSBA Procedura Piattaforma SINAWEB – FSBA Numero Tel.Eblart 06 7000548
CSC 7 - Codice OJ (accertarsi del regolare versamento al Fondo Integrazione Salariale) Verifica Circolare Inps 176/2016	Commercio, Servizi, Turismo	Da 6 dipendenti in poi	Fondo Integrazione salariale (FIS) Assegno Ordinario art. 30 D.Lgs.148/2015	Durata 9 settimane	Emergenza Covid 19 (DL Cura Italia 16 Marzo 2020)	Necessaria procedura Informazione Consultazione Sindacale, Esame Congiunto	• DM 95542/2016 • D.Lgs. 148/2015 • Circolare Inps 176/2016 • Circolare Inps 130/2017
CSC 7 (Assenza Versamento Fondo Integrazione Salariale)	Commercio, Servizi, Studi Professionali e tutti i settori esclusi dagli ordinari ammortizzatori sociali	Da 1 a 5 dipendenti	Cig Deroga	Secondo disposizioni Regione Lazio	Emergenz a Covid 19	In attesa disposizioni Regione Lazio per riferimento procedure di consultazione accordo sindacale	
CSC 11301, 02,..... – 41301, 02.....	Edilizia Settore Industria e Artigianato	Da 1 a N dipendenti (anche oltre 15 dipendenti)	Integrazione Salariale Ordinaria	Durata 9 Settimane	Emergenz a Covid 19 (DL Cura Italia 16 Marzo 2020)	Necessaria procedura Informazione Consultazione Sindacale, Esame Congiunto	• DM 95542/2016 • D.Lgs. 148/2015

FONTE: CNA ROMA

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 19 - (Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE RIENTRANO IN AMBITO SOGGETTIVO CIGO E FIS	possibile presentare domanda per sospensione/riduzione lavorativa causata da eventi riconducibili all'emergenza COVID-19 con una procedura semplificata	copertura del periodo dal 23/02/2020 per durata massima di 9 settimane, comunque entro il mese di agosto 2020

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Art. 19

(Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario)

1. I datori di lavoro che nell'anno 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020.

2. I datori di lavoro che presentano domanda di cui al comma 1 sono dispensati dall'osservanza dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e dei termini del procedimento previsti dall'articolo 15, comma 2, nonché dall'articolo 30, comma 2 del predetto decreto legislativo, per l'assegno ordinario, **fermo restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto** che devono essere **svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva**. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la **fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (**cause**).

3. I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 **non sono conteggiati ai fini dei limiti** previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dagli articoli 12, 29, comma 3, 30, comma 1, e 39 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sono neutralizzati ai fini delle successive richieste. Limitatamente all'anno 2020 all'assegno ordinario garantito dal Fondo di integrazione salariale non si applica il tetto aziendale di cui all'articolo 29, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (*misura non superiore a quattro volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso*).

4. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dagli articoli 5, 29, comma 8, secondo periodo, e 33, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. L'assegno ordinario di cui al comma 1 è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano **mediamente più di 5 dipendenti**. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS.

6. **I Fondi** di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 garantiscono l'erogazione dell'**assegno ordinario** di cui al comma 1 con le medesime modalità di cui al presente articolo.

7. I fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.148, garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario di cui al comma 1, con le medesime modalità del presente articolo.

8. I lavoratori destinatari delle norme di cui al presente articolo devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non si applica la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. (*anzianità 90 gg*)

AMMORTIZZATORI SOCIALI

L'art 14 del D.lgs. 148 dispone che:

- l'impresa sia tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati.
- Il Decreto dispensa dall'espletamento della comunicazione preventiva e dal rispetto dei termini dell'art 15: La domanda deve essere presentata entro il termine di **15 giorni dall'inizio** della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa fatte salve le domande per eventi oggettivamente non evitabili, per le quali si applica il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento.

Inoltre i dipendenti sospesi, in questa specifica circostanza, non sono soggetti al controllo delle **causali** previste dall'art. 11 del D.lgs. n. 148

AMMORTIZZATORI SOCIALI


- estensione dell'**assegno ordinario a carico del FIS**, anche alle aziende che occupano mediamente più di 5 dipendenti e viene istituita una causale unica dedicata "Covid-19";
- il Decreto dispensa dall'espletamento della comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali (RSA o RSU) ma prevede la procedura di informazione e consultazione per via telematica entro i tre giorni successivi alla presentazione della domanda. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti;
- sono beneficiari del trattamento i lavoratori alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020, prescindendo dal requisito dell'anzianità contributiva minima di novanta giorni e la durata massima prevista è di nove settimane;
- non è dovuto il pagamento del contributo addizionale ex art. 29, comma 8, del D.Lgs. n. 148/2015;
- il trattamento di integrazione salariale è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata, fermo restando il limite previsto dall'INPS (circolare n. 20 del 10/02/2020);

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Circolare FS 8/2020
- Art.19 → Assegno ordinario FIS e Fondi di solidarietà bilaterale, CIGO
- Possibilità di fruizione del trattamento in modalità frazionata
- Misure non accessibili per gli assunti dopo il 23.2.2020
- Contraddizione: la fase sindacale deve precedere la riduzione dell'orario → correzione → rimediare con invio dell'informativa, piuttosto che della comunicazione preventiva

AMMORTIZZATORI SOCIALI

FIS (fondo integrazione salariale)



AMMORTIZZATORI SOCIALI

CIG ORDINARIA

SETTORE

INDUSTRIA
EDILIZIA (anche artigianato)

N.DIPENDENTI

DA 1 A N (OLTRE 15)

DURATA

9 SETTIMANE

CAUSALE

EMERGENZA
COVID 19

PROCEDURA

INFORMATIVA,
CONSULTAZIONE
E ACCORDO SINDACALE

ASSEGNO ORDINARIO E CIG

Il decreto legge Cura Italia (art. 19) prevede che:

- i datori di lavoro che - nel 2020 - sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"
- non è necessario stipulare l'accordo sindacale ordinariamente previsto;
- si è esonerati dall'osservanza del procedimento di informazione e consultazione sindacale ex art. 14 del D.Lgs. 148/2015 ferma restando l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto, che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della richiesta.;
- si è dispensati anche dal rispetto dei limiti temporali normalmente previsti per la domanda del trattamento ordinario di integrazione salariale (entro 15 giorni dall'inizio della sospensione) o per quella di assegno ordinario (non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) (artt. 15, c. 2, e 30, c. 2, D.Lgs. 148/2015).

ASSEGNO ORDINARIO E CIG

La richiesta di CIGO o di assegno ordinario può essere fatta per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020

- per una durata massima di 9 settimane e, comunque, entro il mese di agosto 2020.
- I lavoratori destinatari dei trattamenti devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020
- La domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

I periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario sono esclusi dal conteggio ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4, commi 1 (24 mesi in un quinquennio mobile) e 2 (30 mesi in un quinquennio mobile), e dei limiti previsti dagli articoli 12 (52 settimane in un biennio mobile), 29 commi 3, 30, comma 1 (non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile e non superiore alle durate massime di cui agli articoli 12 e 22), e 39 del DLgs.n. 148 del 2015. Inoltre sono neutralizzati ai fini delle successive richieste.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Chi può fare domanda

- ✓ imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
 - ✓ cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
 - ✓ imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
 - ✓ cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
 - ✓ imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
 - ✓ imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
 - ✓ imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
 - ✓ imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
 - ✓ imprese addette all'armamento ferroviario;
 - ✓ imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica;
 - ✓ imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
- imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
- ✓ imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Come fare domanda

o La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per **periodi decorrenti dal 23 2020 al 31 agosto 2020** e per una durata massima di **9 settimane**, utilizzando la nuova causale denominata “**COVID-19 nazionale**”.

o Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda **non dovrà redigere** e presentare in allegato alla domanda la **relazione tecnica**, ma solo l’**elenco dei lavoratori beneficiari**.

o Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Le novità dell’istruttoria

Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali.

o Non è dovuto il pagamento del contributo addizionale.

o Non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile;
- limite dei 24 mesi (30 per le imprese del settore edilizia e lapideo) nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste.

o Non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell’anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020.

o Il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Assegno ordinario

Si tratta di una prestazione di integrazione salariale erogata, nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale.

Beneficiari

✓ Per il Fondo di integrazione salariale (FIS):

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio, impiegati presso datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti;
- i datori di lavoro che hanno in corso un assegno di solidarietà possono accedere al trattamento anche per gli stessi lavoratori già beneficiari dell'assegno di solidarietà, a copertura delle ore di lavoro residue che non possono essere prestate per sospensione totale dell'attività.

✓ Per i **Fondi di solidarietà di settore**:

- lavoratori dipendenti, compresi i lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti, se non diversamente specificato dai regolamenti dei rispettivi fondi.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Assegno ordinario

Al fine di garantire un più agevole accesso alla prestazione e favorirne la massima fruizione, è stata introdotta una disciplina semplificata, che si sintetizza di seguito:

o non è dovuto il pagamento del contributo addizionale;

o non si tiene conto del tetto contributivo aziendale;

o non si tiene conto dei seguenti limiti:

- limite delle 52 settimane nel biennio mobile o delle 26 settimane nel biennio mobile per il Fondo di integrazione salariale (FIS);
- limite dei 24 mesi nel quinquennio mobile;
- limite di 1/3 delle ore lavorabili.

o I periodi autorizzati sono neutralizzati in caso di successive richieste;

o non occorre che i lavoratori siano in possesso del requisito dell'anzianità di 90 giorni di effettivo lavoro, ma è solo sufficiente che siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;

o il termine di presentazione delle domande è individuato alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa..

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Assegno ordinario

Come fare domanda

o In deroga alla disciplina ordinaria, la domanda potrà essere presentata entro la **fine del quarto mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

o La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro esclusivamente on line sul sito www.inps.it, avvalendosi dei servizi per “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “**CIG e Fondi di solidarietà**”, selezionando la causale “Emergenza COVID-19 nazionale”.

o Alla domanda non dovrà essere allegata la scheda causale, né ogni altra documentazione probatoria.

o Nei casi in cui l'accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell'accoglimento dell'istanza, sarà ritenuto **valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda**.

o Le aziende potranno chiedere l'integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un'autorizzazione con altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d'ufficio per i periodi corrispondenti.

o Per i fondi di solidarietà alternativi (artigianato e somministrazione), la domanda dovrà essere presentata direttamente **al fondo di appartenenza** e non all'INPS.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Assegno ordinario

Modalità di accesso

o Per le aziende iscritte al Fondo di integrazione salariale l'accesso avviene nei limiti delle risorse pubbliche stanziare dal decreto, senza l'applicazione di alcun tetto aziendale.

Modalità di pagamento

o Oltre all'ordinaria modalità di erogazione della prestazione tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 20 - (Cassa integrazione ordinaria per aziende in cassa integrazione straordinaria)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE HANNO IN CORSO CIGS	possono presentare domanda di CIGO per emergenza COVID-19	la CIGS viene sospesa e sostituita dalla CIGO per emergenza COVID-19

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno **in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario**, possono presentare domanda di **concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale** ai sensi dell'articolo 19 e per un periodo non superiore a **nove settimane**.

La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria** già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i **medesimi lavoratori** beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a **totale copertura dell'orario di lavoro**.

2. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale è **subordinata alla sospensione** degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso ai sensi dell'articolo 19 **non è conteggiato ai fini dei limiti** previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

4. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, limitatamente ai termini procedurali.

5. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 3 sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.

6. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, le parole "all'interruzione" sono sostituite dalle seguenti: "alla sospensione".

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Le aziende che, alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, stanno usufruendo della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a 9 settimane.
- Dispensa dell'informazione e consultazione sindacale.
- Il trattamento ordinario sospende e sostituisce il trattamento di integrazione straordinaria già in corso.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Circ. FS 8/2020
- Non necessario decreto interruttivo effetti CIGS
- La vicenda epidemiologica permette una sostituzione del trattamento CIGS con quello della CIGO
- Criticità: secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 1, terzo periodo, la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro. La disposizione sembra contraddire in radice la pretesa "sospensione" del trattamento CIGS in quanto l'intervento della CIGO sarebbe assorbente rispetto alla soluzione straordinaria della cassa integrazione → necessario un chiarimento ministeriale sotto il profilo procedimentale con particolare riferimento alle modalità per attestare la richiamata sospensione.
- Non si applica il contributo addizionale
- Esclusi i requisiti procedimentali del decreto Ammortizzatori in
- costanza di lavoro, in materia di:
 - 🕒 consultazione sindacale (art. 24);
 - 🕒 procedimento, compresi i termini di presentazione delle domande (art. 25).

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”

Aziende in CIGS

o Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.

o La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.

o Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.

Erogazione della prestazione

Oltre all'ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell'impresa.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 21 - (Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
IMPRESE CHE HANNO IN CORSO UN ASSEGNO DI SOLIDARIETA'	possono presentare domanda di assegno ordinario per emergenza COVID-19	il trattamento di solidarietà viene sospeso e sostituito dall'assegno ordinario per emergenza COVID-19

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL 23 febbraio 2020, n. 6, hanno **in corso un assegno di solidarietà**, possono presentare domanda di concessione dell'**assegno ordinario** ai sensi dell'articolo 19 per un periodo non superiore a nove settimane.

La concessione del trattamento ordinario **sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà** già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.

2. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell'articolo 19 **non sono conteggiati ai fini dei limiti** previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, e dall'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

3. Le prestazioni di sostegno al reddito di cui ai commi da 1 a 2 sono riconosciute ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 9.

4. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi ai sensi del comma 1 e in considerazione della relativa fattispecie non si applica quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

5. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

I datori di lavoro iscritti al FIS – Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 stanno usufruendo dell'assegno di solidarietà, possono presentare domanda per l'assegno ordinario per un periodo non superiore a 9 settimane.

Il trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Circolare FS 8/2020

- I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla medesima data del 23 febbraio 2020 avevano in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario previsto dall'art. 19 per un periodo non superiore a nove settimane.
- La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso
- La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro.
- I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario concessi per la causale "emergenza COVID-19" non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 148/2015 e di quelli specifici di cui all'articolo 29, comma 3, del medesimo decreto.
- La concessione dell'assegno ordinario, per quanto previsto dall'art. 21, comma 4, del D.L. n. 18/2020, è **esclusa dalla contribuzione aggiuntiva del 4%** – sulla retribuzione persa a seguito dell'ammortizzatore sociale – di cui all'articolo 29, comma 8, secondo periodo, del D.Lgs. n. 148/2015.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Estensione delle misure speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale- Art. 22 - (Nuove disposizioni per la cassa integrazione in deroga)

Ambito soggettivo	Misura agevolativa	Note
DATORI DI LAVORO PRIVATI PRIVI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI SECONDO LE VIGENTI NORMATIVE	le Regioni e le Province Autonome possono riconoscere, previo accordo con le OO.SS., trattamenti di integrazione salariale in deroga (sono esonerati dall'accordo i soggetti economici con un numero di dipendenti fino a 5)	il trattamento erogato direttamente dall'INPS è riconosciuto dal 23/02/2020 ai dipendenti già in forza alla medesima data per un una durata massima di 9 settimane

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali** comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, **trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga**, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a **nove settimane**. Per i lavoratori è riconosciuta la **contribuzione figurativa** e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di **disoccupazione agricola**. L'accordo di cui al presente comma non è richiesto per i datori di lavoro che occupano **fino a cinque dipendenti**

2. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i datori di lavoro domestico.

3. Il trattamento di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data.

Le risorse di cui al primo periodo del presente comma sono ripartite tra le regioni e province autonome

4. I trattamenti di cui al presente articolo **sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome** interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 3. Le regioni e delle province autonome, unitamente al decreto di concessione, inviano **la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione** delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa di cui al comma 3. **Le domande sono presentate alla regione e alle province autonome**, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni e alle province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori.

5. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che autorizzano le relative prestazioni.

6. Per il trattamento di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 2, primo periodo del presente decreto. **Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS**, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario,

in costanza di rapporto di lavoro,

possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19,

trattamenti di **cassa integrazione salariale in deroga,**

per la **durata della sospensione** del rapporto di lavoro.

La Cassa integrazione in deroga è per **tutte le imprese del settore privato,** anche con 1 solo dipendente,

che hanno avuto una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro **a partire dal 23 febbraio 2020.**

Sono compresi settore agricolo, pesca e Terzo settore.

La Cig in deroga può essere utilizzata per non più di **9 settimane.**

Da 1 a 5 dipendenti è subito richiedibile, ma se si hanno **più di 5 dipendenti è necessario una procedura sindacale** per siglare l'accordo, anche in via telematica.

Sono esclusi dalla Cig in deroga i datori di lavoro domestico.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Circolare FS 8/2020

- Datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro
- Sì anche lavoratori rientranti unicamente nelle tutele CIGS: Relazione Tecnica al decreto “Cura Italia” : provvidenza assicurata per “i lavoratori dipendenti non agricoli e agricoli (OTD) non assicurati per CIGO e non tutelati da Fondi di solidarietà categoriali”.
- + 5 dipendenti: la provvidenza, al ricorrere delle condizioni, viene concessa previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che può essere concluso anche in via telematica
- Dipendenti già in forza al 23 febbraio
- riconosciuti la contribuzione figurativa e relativi oneri accessori
- con riferimento ai lavoratori del settore agricolo, CIGD=lavoro, ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola
- datori di lavoro= domanda alla competente Regione o Provincia autonoma; istanze istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione
- Regione/provincia aut.--> decreto→ INPS→ pagamento diretto
- il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione, se successivo.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Trascorsi 6 mesi, il pagamento della prestazione e gli oneri connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
- Rimangono ferme le disposizioni in materia di CIGD dettate dall'art. 15 e 17 del D.L. n. 9/2020
- a favore di datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive site nei comuni individuati nell'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020
- ai favore dei datori di lavoro delle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Beneficiari

Il Decreto Cura Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:

- o per un periodo non superiore a nove settimane;
- o a tutti i datori di lavoro del settore privato, compresi quello agricolo, pesca e del terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
- o sono esclusi i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione della CIGO, del FIS o dei Fondi di solidarietà;

Soggetti esclusi

- o Datori di lavoro domestico.
- o Datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS e dai Fondi di solidarietà.
- o Lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.

La prestazione è aggiuntiva rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga concessi alle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, e per la cosiddetta “zona rossa”.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione in deroga COVID-19

La prestazione

- o Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d'integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ANF).
- o Limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di fruizione di CIGD, nei limiti previsti, il trattamento è equiparato a "lavoro" ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Requisiti

- o Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l'accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro.
- o Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l'accordo sindacale, neanche concluso in via telematica.

AMMORTIZZATORI SOCIALI

Chiarimenti INPS-Messaggio 1287/2020 All.1

Cassa integrazione in deroga COVID-19

Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:

- o le disposizioni relative al requisito dell'anzianità di effettivo lavoro;
- o il contributo addizionale;
- o la riduzione in percentuale della relativa misura in caso di proroghe dei trattamenti di cassa integrazione in deroga.

Come fare domanda

La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

Le Regioni inviano all'Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l'utilizzo del cosiddetto "Flusso B":

- o il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale "33193";
- o la lista dei beneficiari.

Modalità di pagamento

- o Esclusivamente pagamento diretto.
- o Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello "SR 41".